Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 418/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo

(GU L 53 del 22.2.1985, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione del 23 dicembre 1992	L 21	8	29.1.1993
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2236/97 della Commissione del 10 novembre 1997	L 306	12	11.11.1997

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 418/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ([2]),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

(1) considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti o processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà industriale e le conoscenze tecniche non divulgate;

(2) considerando che, come previsto dalla comunicazione della Commissione del 1968 relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese ([3]), gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere una ricerca in comune o di svilupparne in comune i risultati sino allo stadio dell'applicazione industriale non sono in genere colpiti dal divieto fatto dall'articolo 85, paragrafo 1; che tale divieto può tuttavia applicarsi a detti accordi, in particolare quando i partecipanti vietano a sé stessi di svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo nello stesso settore; che di conseguenza non vi è motivo di escluderli dal presente regolamento;

(3) considerando che gli accordi relativi alla ricerca e allo sviluppo in comune e allo sfruttamento in comune dei loro risultati possono incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato quando le parti determinano di comune accordo le modalità di fabbricazione dei prodotti o di utilizzazione dei processi o le condizioni di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o del *know-how*;

(4) considerando che la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento in comune dei risultati contribuisce, in genere, a promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione delle conoscenze tecniche fra le parti, evitando duplicazioni nei lavori di ricerca e sviluppo, incoraggiando nuovi progressi grazie allo scambio di conoscenze complementari e permettendo di razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o utilizzare dei processi scaturiti dalla ricerca; che tali risultati possono essere conseguiti soltanto se il programma di ricerca e sviluppo ed i suoi obiettivi sono chiaramente circoscritti e se ciascuno dei contraenti è messo in grado di sfruttare tutti i risultati del programma che lo interessano; che, ove a un siffatto programma partecipino università o istituti di ricerca, che non siano peraltro interessati allo sfruttamento dei risultati, si può

([1]) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.
([2]) GU n. C 16 del 21. 1. 1984, pag. 3.
([3]) GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3. Rettifica GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14.

▼B

stabilire che essi potranno utilizzare detti risultati o conoscenze tecniche soltanto per effettuare ulteriori ricerche;

(5) considerando che gli utilizzatori, in genere, traggono vantaggi da una ricerca più estesa e sviluppata, in quanto vengono a beneficiare di prodotti o servizi nuovi o migliorati o di una riduzione dei loro costi risultante da processi nuovi o migliorati;

(6) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni di concorrenza che possono figurare negli accordi esentati; che le restrizioni in tal modo ammesse tendono a concentrare le attività di ricerca delle parti per aumentare le possibilità di successo e facilitare l'introduzione di nuovi processi e servizi nei vari mercati; che, in genere, tali restrizioni sono pertanto necessarie perché le parti e gli utilizzatori possano fruire dei vantaggi auspicati;

(7) considerando che lo sfruttamento in comune dei risultati può essere considerato come un complemento derivante da una ricerca e uno sviluppo intrapresi in comune; che questo sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità di fabbricazione o di utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale o di un *know-how* che contribuisca in maniera sostanziale al progresso tecnico o economico; che per conseguire gli obiettivi e i vantaggi perseguiti e giustificare le restrizioni di concorrenza esentate, queste modalità possono applicarsi soltanto a prodotti o processi per i quali l'applicazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo è determinante; che di conseguenza lo sfruttamento in comune non si giustifica quando riguarda miglioramenti che non siano stati realizzati nel quadro di un programma di ricerca e sviluppo in comune ma soltanto in conseguenza di un accordo avente altri obiettivi principali, quali, ad esempio, la concessione di licenze di proprietà intellettuale, la fabbricazione in comune o la specializzazione, e contenente soltanto in via accessoria determinate clausole relative alla ricerca e allo sviluppo in comune;

(8) considerando che l'esenzione concessa dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi che non diano alle imprese interessate la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; che, per garantire che in ciascun settore economico più poli di ricerca possano coesistere all'interno del mercato comune, occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato per i prodotti che potranno essere migliorati o sostituiti dai risultati della ricerca superino un determinato ordine di grandezza al momento della conclusione dell'accordo;

(9) considerando che per garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva in caso di sfruttamento in comune dei risultati, è necessario prevedere che l'esenzione per categoria cessi di applicarsi a questo stadio quando le quote di mercato detenute dalle parti per i prodotti scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo in comune siano troppo rilevanti; che è tuttavia opportuno prevedere che l'esenzione continui ad applicarsi, quali che siano le posizioni delle parti sui predetti mercati, durante un certo periodo dopo l'inizio dello sfruttamento in comune per consentire, soprattutto dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo, una stabilizzazione delle loro quote di mercato e per garantire una durata minima di ammortamento agli investimenti effettuati, che di norma sono rilevanti;

(10) considerando che gli accordi fra imprese che non soddisfino alle condizioni inerenti alle quote di mercato previste nel presente regolamento possono eventualmente beneficiare di un'esenzione tramite decisioni individuali che terranno conto, in particolare, della concorrenza al livello mondiale e delle condizioni specifiche connesse con la fabbricazione di prodotti di alta tecnologia;

(11) considerando che è opportuno enumerare determinati obblighi frequentemente previsti negli accordi in materia di ricerca e di sviluppo e normalmente non restrittivi di concorrenza e prevedere che, qualora, a causa di un contesto economico o giuridico particolare, incorressero in via eccezionale nel divieto sancito dall'ar-

▼B

ticolo 85, paragrafo 1, del trattato, questi obblighi beneficerebbero del pari dell'esenzione; che tale elenco non ha carattere tassativo;

(12) considerando che il presente regolamento deve precisare quali sono le disposizioni che non possono figurare negli accordi affinché questi ultimi possano beneficiare dell'esenzione per categoria, in quanto costituiscono restrizioni che incorrono nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, senza che si possa presumere che, in genere, tali restrizioni producano gli effetti positivi prescritti dall'articolo 85, paragrafo 3;

(13) considerando che gli accordi che non possono aspirare ad un'esenzione incondizionata, in quanto contengono clausole non espressamente contemplate dal regolamento, senza peraltro comportare restrizioni espressamente escluse dall'esenzione, possono nondimeno beneficiare della presunzione generale di compatibilità con l'articolo 85, paragrafo 3, su cui si fonda l'esenzione per categoria; che la Commissione è in grado di accertare rapidamente se un accordo si trova in siffatta condizione; che, di conseguenza, vi è motivo di considerare un accordo coperto dall'esenzione prevista dal presente regolamento, se è stato notificato alla Commissione e se quest'ultima non fa opposizione all'esenzione entro un termine prefissato;

(14) considerando che gli accordi contemplati dal presente regolamento possono inoltre beneficiare degli altri regolamenti di esenzione di categoria adottati dalla Commissione — ossia il regolamento (CEE) n. 417/85 ([1]) relativo agli accordi di specializzazione, il regolamento (CEE) n. 1983/83 ([2]) relativo agli accordi di distribuzione esclusiva, il regolamento (CEE) n. 1984/83 ([3]) relativo agli accordi di acquisto esclusivo e il regolamento (CEE) n. 2349/84 ([4]) relativo agli accordi di licenza di brevetto — se soddisfano alle condizioni stabilite da questi regolamenti; che tuttavia i regolamenti summenzionati non sono applicabili nella misura in cui il presente regolamento prevede specifiche disposizioni;

(15) considerando che se, in casi particolari, accordi contemplati dal presente regolamento hanno nondimeno effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può ritirare alle imprese partecipanti il beneficio dell'esenzione di categoria;

(16) considerando che occorre prevedere che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che soddisfacessero già ai requisiti previsti o abbiano subìto i necessari adattamenti; che le disposizioni di cui trattasi non possono essere invocate nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, né per motivare una domanda di risarcimento danni nei confronti di terzi;

(17) considerando che gli accordi di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sono spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la cooperazione si estende sino allo stadio della produzione; che è pertanto opportuno stabilire per la durata di validità del presente regolamento un periodo di tredici anni e che, qualora le condizioni che hanno motivato l'adozione del presente regolamento dovessero subire nel frattempo sensibili modifiche, la Commissione provvederebbe agli opportuni adattamenti;

(18) considerando che gli accordi che sono automaticamente esentati in virtù del presente regolamento non devono essere notificati; che le imprese interessate possono, tuttavia, chiedere a titolo individuale, in un caso concreto, una decisione ai sensi del rego-

([1]) GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1.
([2]) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.
([3]) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.
([4]) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15.

▼B

lamento n. 17 del Consiglio ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, agli accordi tra imprese aventi per oggetto:

a) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o di processi nonché lo sfruttamento in comune dei relativi risultati, o

b) lo sfruttamento in comune dei risultati scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo di prodotti o processi, effettuati in comune in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse imprese, o

c) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o di processi, escluso lo sfruttamento in comune dei risultati, nella misura in cui tali accordi ricadono nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si deve intendere per:

a) *ricerca e sviluppo di prodotti o processi:*

l'acquisizione di conoscenze tecniche, la realizzazione di analisi teoriche, di studi o di sperimentazioni, inclusa la produzione sperimentale e le verifiche tecniche di prodotti o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà intellettuale;

b) *processi contemplati dal contratto:*

i processi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo;

c) *prodotti contemplati dal contratto:*

i prodotti o i servizi risultanti dalle suddette attività o i prodotti fabbricati grazie all'utilizzazione dei processi in questione;

d) *sfruttamento dei risultati:*

la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto, come pure la cessione o la concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione di *know-how* per consentire tale fabbricazione o utilizzazione;

e) *conoscenze tecniche:*

quelle protette da un diritto di proprietà intellettuale e quelle non divulgate (*know-how*).

3. La ricerca e lo sviluppo o lo sfruttamento dei risultati sono effettuati *in comune*:

a) allorché i relativi lavori sono:

— eseguiti da un gruppo di lavoro o un ente comune o da un'impresa controllata in comune, o

— affidati per conto delle parti ad un terzo, o

— ripartiti tra le parti in funzione di una specializzazione nella ricerca, nello sviluppo o nella produzione;

b) allorché le parti si accordano sulla cessione di diritti di proprietà intellettuale, o sulla concessione di licenze di tali diritti o sulla comunicazione del *know-how*, di cui al paragrafo 2, lettera d), a terzi.

([1]) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

▼B

Articolo 2

L'esenzione prevista dall'articolo 1 si applica a condizione che:

a) i lavori di ricerca e sviluppo in comune siano realizzati nel quadro di un programma che definisce la natura di tali lavori, nonché il settore in cui verranno effettuati;

b) tutti i risultati di questi lavori siano accessibili a tutte le parti;

c) qualora l'accordo riguardi unicamente la ricerca e lo sviluppo in comune, ognuna delle parti possa sfruttare autonomamente i risultati della ricerca e sviluppo in comune, nonché le conoscenze tecniche preesistenti necessarie a tal fine;

d) lo sfruttamento in comune concerna dei risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o costituenti un *know-how* che contribuisca a promuovere in modo sostanziale il progresso tecnico o economico e che tali risultati siano determinanti per la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto;

▼M1

▼B

f) le imprese incaricate della fabbricazione in funzione di una specializzazione nella produzione siano tenute a soddisfare le domande di fornitura di tutte le parti.

Articolo 3

1. Quando le parti non sono fabbricanti concorrenti di prodotti che possono essere migliorati o sostituiti dai prodotti contemplati dal contratto, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per tutta la durata dell'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo, nonché, in caso di sfruttamento in comune dei risultati, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contemplati dal contratto sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune.

2. Quando almeno due delle parti sono fabbricanti concorrenti ai sensi del paragrafo 1, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che al momento della conclusione dell'accordo i prodotti fabbricati dalle parti e tali da poter essere migliorati o sostituiti dai prodotti contemplati dal contratto non rappresentino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, più del 20 % dell'insieme di tali prodotti sui mercati in questione.

3. Alla fine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, l'esenzione prevista all'articolo 1 continua ad applicarsi a condizione che i prodotti contemplati dal contratto e gli altri prodotti fabbricati dalle parti e considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, più del 20 % dell'insieme del mercato di questi prodotti. Nella misura in cui i prodotti contemplati dal contratto costituiscano dei componenti inclusi dalle parti in altri prodotti, occorrerà prendere in considerazione anche il mercato di questi ultimi prodotti sempreché tali componenti ne costituiscano una parte essenziale.

▼M1

3 bis. Qualora la distribuzione dei prodotti contemplati dal contratto sia affidata, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) bis, f) ter ed f) quater, ad una delle parti, ad un'impresa comune o ad un'impresa terza o a più; imprese comuni o terze, l'esenzione prevista all'articolo 1 è applicabile solo a condizione che i prodotti delle parti definiti ai paragrafi 2 e 3 rappresentino nel mercato comune o in una sua parte sostanziale non più del 10 % del mercato del-l'insieme dei prodotti in questione.

4. L'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi se le quote di mercato di cui ai paragrafi 3 e 4 sono superate nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore ad un decimo.

▼M1

5. Qualora anche il limite indicato al paragrafo 5 venga superato, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui si è verificato il superamento.

▼B

Articolo 4

1. L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica anche ai seguenti obblighi restrittivi di concorrenza imposti alle parti:

a) non svolgere autonomamente attività di ricerca e sviluppo nel settore contemplato dal programma o in un settore ad esso strettamente connesso, per tutta la durata del programma stesso;

b) non concludere con terzi accordi in materia di ricerca e sviluppo nel settore contemplato dal programma o in un settore ad esso strettamente connesso, per tutta la durata del programma stesso;

c) acquistare i prodotti contemplati dal contratto esclusivamente dagli altri contraenti, dall'ente comune o impresa controllata in comune, o dall'ente o impresa terza cui è stata affidata in comune la fabbricazione;

d) non fabbricare prodotti o utilizzare processi contemplati dal contratto nei territori riservati ad altri contraenti;

e) limitare la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto ad una o più applicazioni tecniche, salvo se al momento della conclusione dell'accordo più imprese partecipanti siano concorrenti ai sensi dell'articolo 3;

f) astenersi dal praticare, durante un periodo che non ecceda cinque anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contemplati dal contratto sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune, una politica attiva di immissione in commercio di tali prodotti nei territori riservati agli altri contraenti; e in particolare dal fare pubblicità destinata espressamente a questi territori, istituirvi succursali e mantenervi depositi per la distribuzione di questi prodotti, purché gli utilizzatori e gli intermediari possano procurarsi questi prodotti presso altri fornitori e le parti non restringano tali possibilità d'acquisto;

▼M1

f) bis affidare la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente ad una delle parti sempreché questa non distribuisca prodotti di un terzo fabbricante che siano concorrenti di quelli oggetto del contratto;

f) ter affidare la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente ad un'impresa comune o ad un'impresa terza, sempreché queste non producano né distribuiscano prodotti concor-renti di quelli contemplati dal contratto;

f) quater affidare la distribuzione esclusiva, in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune, dei prodotti contemplati dal contratto a imprese comuni o a imprese terze, che non producano né distribuiscano prodotti concorrenti di quelli contemplati dal contratto, sempreché gli intermediari o gli utilizzatori possano procurarsi i prodotti contemplati dal contratto anche presso altri fornitori e le parti o le imprese comuni o terze incaricate della distribuzione esclusiva di questi prodotti, non rendano più difficili tali acquisti.

▼B

g) comunicarsi reciprocamente le esperienze acquisite nello sfruttamento dei risultati e concedersi licenze non esclusive per le invenzioni di perfezionamento o d'applicazione.

2. L'esenzione prevista all'articolo 1 si applica anche quando le parti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati dal paragrafo 1, ma

▼B

dando loro una portata più limitata di quella ammessa dal detto paragrafo.

Articolo 5

1. Non ostano all'applicazione dell'articolo 1, fra l'altro, i seguenti obblighi delle parti per la durata dell'accordo:

a) comunicare le conoscenze tecniche, brevettate o no, necessarie per l'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo o per lo sfruttamento dei risultati;

b) non utilizzare il *know-how* comunicato loro rispettivamente dagli altri contraenti se non ai fini della realizzazione del programma di ricerca e sviluppo o dello sfruttamento dei risultati;

c) ottenere e mantenere in vigore diritti di proprietà intellettuale per i prodotti o processi contemplati dal contratto;

d) non divulgare il *know-how* comunicato dagli altri contraenti o sviluppato in comune nel quadro dell'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo; quest'obbligo può essere imposto anche oltre la scadenza dell'accordo;

e) l'obbligo:

   i) di segnalarsi reciprocamente i casi di violazione dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale,

   ii) di procedere legalmente contro i responsabili di tali violazioni, e

   iii) di prestarsi assistenza in tali azioni o di contribuire alle spese che esse comportano;

f) versare ad alcune di esse dei canoni, o di effettuare loro delle prestazioni, al fine di compensare disparità nei contributi alla ricerca e allo sviluppo in comune o nello sfruttamento dei risultati che ne derivino;

g) ripartire con gli altri contraenti i canoni ricevuti da terzi;

h) fornire agli altri contraenti quantità minime di prodotti previsti nel contratto e rispettare delle norme minime di qualità.

2. Qualora, a motivo di un particolare contesto, gli obblighi di cui al paragrafo 1 dovessero nondimeno incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, essi sono ugualmente esentati. L'esenzione prevista dal presente paragrafo si applica anche quando i contraenti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati dal paragrafo 1 ma diano loro una portata più limitata di quella ammessa da quest'ultimo.

Articolo 6

L'esenzione prevista dall'articolo 1 non si applica quando le parti, mediante accordi, decisioni o pratiche concordate:

a) limitano la loro libertà di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello contemplato dal programma di ricerca e sviluppo o, dopo la realizzazione del programma, nel settore contemplato da quest'ultimo o in un settore ad esso connesso;

b) si vietano di contestare, dopo la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale rispettivamente detenuti nel mercato comune e utilizzati per la realizzazione del predetto programma o, dopo la cessazione dell'accordo, la validità di diritti di proprietà intellettuale rispettivamente detenuti nel mercato comune e che tutelano i risultati della ricerca e sviluppo;

c) sono soggetti a limitazioni relative ai quantitativi di prodotti, contemplati dal contratto, da fabbricare o da vendere o al numero di atti di utilizzazione dei processi di cui trattasi;

d) sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, di elementi dei prezzi o di sconti per la vendita ai terzi dei prodotti contemplati dal contratto;

▼B

e) sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda la clientela, ferme peraltro restando le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

f) sono tenuti a non mettere in commercio i prodotti contemplati dal contratto o a non praticare una politica attiva di vendita per questi nei territori riservati ad altri contraenti all'interno del mercato comune, dopo la scadenza del periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f);

▼M1

g) sono tenute a non concedere ai terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto sebbene non sia effettuato o previsto sfruttamento alcuno, ad opera delle parti stesse, dei risultati scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo in comune;

▼B

h) sono tenute:

— a rifiutare, senza ragione obiettivamente giustificata, di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori stabiliti nei loro territori rispettivi e che commercializzerebbero i prodotti contemplati dal contratto in altri territori all'interno del mercato comune;

— a limitare la possibilità agli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contemplati dal contratto presso altri rivenditori all'interno del mercato comune e sono tenute, in particolare, ad invocare diritti di proprietà intellettuale o ad adottare misure per ostacolare l'approvvigionamento di utilizzatori o rivenditori per quanto riguarda i prodotti lecitamente messi in commercio all'interno del mercato comune da una parte o con il suo consenso oppure l'immissione in commercio di questi prodotti nel mercato comune ad opera di tali utilizzatori o rivenditori.

Articolo 7

1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dal presente regolamento gli accordi di cui all'articolo 1 che soddisfano alle condizioni degli articoli 2 e 3 e che contengono obblighi restrittivi di concorrenza che non sono contemplati dagli articoli 4 e 5 né rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione ([1]), alla Commissione e che questa non faccia opposizione all'esenzione nel termine di sei mesi.

2. Il termine dei sei mesi decorre dal giorno in cui la notificazione è ricevuta dalla Commissione. Tuttavia, ove la notificazione sia inviata per lettera raccomandata, il termine decorre dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

3. Il paragrafo 1 si applica solo:

a) se nella notificazione o in una comunicazione ad essa allegata è fatto espresso riferimento al presente articolo, e

b) se le informazioni che devono essere fornite all'atto della notificazione sono complete e conformi ai fatti.

4. Per gli accordi già notificati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere invocato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notificazione ed al presente articolo. Si applicano per quanto di ragione le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b).

5. La Commissione può fare opposizione all'esenzione. Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro la richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al

([1]) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

▼B

paragrafo 4. Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in ogni momento. Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

7. Se l'opposizione è ritirata, perché le imprese interessate hanno dimostrato che le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notificazione.

8. Se l'opposizione è ritirata, perché le imprese interessate hanno modificato l'accordo in modo da soddisfare alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.

9. Se la Commissione fa opposizione e questa non viene ritirata, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento n. 17.

Articolo 8

1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 7 possono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano del pari ove le parti contraenti stabiliscano diritti ed obblighi per le imprese loro collegate. Le quote di mercato, gli atti giuridici o i comportamenti delle imprese collegate sono imputati alle parti.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono imprese collegate:

a) le imprese nelle quali un contraente dispone direttamente o indirettamente:
   — di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o
   — di oltre la metà dei diritti di voto, o
   — del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
   — del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che dispongono in un'impresa contraente direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati nella lettera a);

c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati nella lettera a).

3. Le imprese nelle quali i contraenti o le imprese ad essi collegate dispongono congiuntamente, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati nel paragrafo 2, lettera a), sono considerate come collegate a ciascuno dei contraenti.

Articolo 10

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha nondimeno taluni effetti incompati-

▼B

bili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, e in particolare quando:

a) l'esistenza dell'accordo, tenuto conto delle capacità di ricerca ancora disponibili, ostacola sensibilmente la possibilità per i terzi di procedere alla ricerca e sviluppo nel settore di cui trattasi;

b) a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza dell'accordo ostacola sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti contemplati dal contratto;

c) le parti, senza ragione obiettivamente giustificata, non sfruttano i risultati della ricerca e sviluppo in comune;

d) i prodotti contemplati dal contratto non sono sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, ad una concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo od uso.

Articolo 11

1. Per gli accordi notificati alla Commissione prima del 1º marzo 1985, l'esenzione prevista dall'articolo 1 produce i suoi effetti retroattivamente al momento in cui sussistevano le condizioni per l'applicazione del presente regolamento, ma per gli accordi non coperti dall'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, lettera b), del regolamento n. 17 non prima del giorno della notificazione.

2. Per gli accordi in vigore il 13 marzo 1962 e notificati alla Commissione prima del 1º febbraio 1963, l'esenzione produce retroattivamente i suoi effetti al momento in cui sussistevano le condizioni per l'applicazione del presente regolamento.

3. Se gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati alla Commissione prima del 1º febbraio 1963, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, lettera b), del regolamento n. 17 che sono stati notificati prima del 1º gennaio 1967, sono modificati anteriormente al 1º settembre 1985 in modo da soddisfare alle condizioni previste dal presente regolamento, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del tratto non si applica al periodo anteriore alla modifica, purché tale modifica sia comunicata alla Commissione prima del 1º ottobre 1985. La comunicazione produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione. In caso di invio della comunicazione con lettera raccomandata, la comunicazione produce i suoi effetti dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

4. Agli accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, si applicano i paragrafi da 1 a 3, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1ºgennaio 1973, e le date del 1º febbraio 1963 e del 1º gennaio 1967 sono sostituite da quella del 1º luglio 1973.

5. Agli accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia si applicano i paragrafi da 1 a 3 restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1º gennaio 1981, e le date del 1º febbraio 1963 e del 1º gennaio 1967 sono sostituite da quella del 1º luglio 1981.

▼A1

6. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano agli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1. gennaio 1986 e le date del 1. febbraio 1963, 1. gennaio 1967, 1. marzo 1985 e 1. settembre 1985 sono sostituite da quelle del 1. luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione.

▼A2

7. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1. febbraio 1963, del 1. gennaio 1967, del 1. marzo 1985 e del 1. settembre 1985

▼A2

sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

▼B

Articolo 12

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle decisioni di associazioni di imprese.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1985.

Esso si applica sino al ►M2 31 dicembre 2000 ◄.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.